SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 ottobre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 219

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 2011.

Recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 16 dicembre 2010 recante la disciplina concorsuale per il personale addetto alla ricerca degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, recante "Riordino della disciplina sanitaria, a norma dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 recante "Riordino degli Istituiti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Visto in particolare, l'art. 7, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 270 del 1993 il quale dispone che ai concorsi per l'assunzione negli Istituti Zooprofilattici Sperimentali si applica il regolamento previsto dall'art. 18, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e che, con apposito atto regolamentare adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la predetta disciplina viene adeguata, limitatamente al personale addetto alla ricerca, con particolare riguardo ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi, al numero e alla tipologia delle prove di esame. alla nomina e alla composizione delle commissioni esaminatrici;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" che ha modificato il quadro costituzionale in materia di riparto delle competenze tra Stato e Regioni;

Visto l'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 16 dicembre 2010, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la disciplina concorsuale per il personale addetto alla ricerca degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e, in particolare, l'art. 8 che demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il relativo recepimento;

Sulla proposta del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto recepisce l'Accordo 16 dicembre 2010 di cui all'allegato 1, stipulato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente la disciplina concorsuale per il personale addetto alla ricerca degli Istituti zooprofilattici sperimentali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2011

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro della salute
FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 398

11A12795

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 luglio 2011.

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi, di cui al Regolamento CE n. 501/2008 (Dec. C(2010) 8717 dell'8 dicembre 2010, prima annualità, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 33/2011).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fonde di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 3/2008, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi:

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 501/2008, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 3/2008;

Vista la decisione della Commissione europea C(2010) 8717 dell'8 dicembre 2010, con la quale vengono approvati i programmi triennali di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei mercati dei Paesi terzi e fissati i relativi contributi comunitari;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0004556 dell'8 marzo 2011, integrata dalla nota n. 0006751 del 6 aprile 2011 che quantifica in 4.377.167,00 euro il totale delle spese previste, per la prima annualità, relative ai tre programmi di promozione presentati da organizzazioni italiane, di cui 2.188.583,00 euro a carico del bilancio comunitario ed euro 2.188.584,00 a carico dello Stato Membro;

Vista la medesima nota n. 0004556 dell'8 marzo 2011 che, a fronte di un contributo nazionale di 2.188.584,00 euro, quantifica il fabbisogno statale in 875.433,00 euro, pari al 20 per cento del costo totale dei programmi approvati per l'Italia, restando la differenza, pari al 30 per cento, a carico degli organismi proponenti;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno statale alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 21 luglio 2011 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi, presentati da organizzazioni italiane, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento CE n. 3/2008, è autorizzato per la prima annualità, un cofinanziamento statale di 875.433,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata all'AGEA - Organismo pagatore, secondo le modalità previste dalla normativi vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita nel presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Eventuali rettifiche apportate dalla Commissione europea alla quota comunitaria, dopo la chiusura del progetto, comportano una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie viene rimborsata al Fondo medesimo.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'AGEA - Organismo pagatore, adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

L'Ispettore generale capo
AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10
Economia e finanze, foglio n. 15

11A13240

DECRETO 19 settembre 2011.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni relativi all'emissione del 15 settembre 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 71129 dell'8 settembre 2011, che ha disposto per il 15 settembre 2011 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 71129 dell'8 settembre 2011 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 2011;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 2011, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 91 giorni è risultato pari a 1,907. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,520.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 1,685 ed a 2,879.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2011

p. *Il direttore generale:* CANNATA

11A13378

DECRETO 19 settembre 2011.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, relativi all'emissione del 15 settembre 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 71127 dell'8 settembre 2011, che ha disposto per il 15 settembre 2011 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 71127 dell'8 settembre 2011 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 2011;

Decreta

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 2011, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 365 giorni è risultato pari a 4,153. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 95,959.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 3,934 ed a 5,122.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2011

p. *Il direttore generale:* CANNATA

11A13379

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, al prof. Baldassare Caradonna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione Europea dal prof. Baldassare Caradonna;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Vista l'omologazione del titolo di laurea italiano sottoindicato al corrispondente titolo spagnolo di «Licenciado in Filologia Englesa», rilasciata da Ministerio de Educación spagnolo in data 5 luglio 2010;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato è esentato dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha conseguito la formazione primaria, secondaria ed accademica in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessato è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 22 luglio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post secondario «Laurea in Lingue e Letterature straniere» conseguita presso l'Università degli studi di Palermo il 24 luglio 2008;

titolo di abilitazione all'insegnamento «Màster Universitario en Profesorado de Eseñanza Secondaria Obbligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Eseñanza de Idiomas - especialidad: Lengua y Literatura, Latin y Grieco» conseguito presso la Universidad de Granada (Spagna) il 29 ottobre 2010,

posseduto dal cittadino italiano prof. Baldassare Caradonna, nato a Castelvetrano (Trapani) il 4 dicembre 1981, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso e/o abilitazione:

45/A Seconda lingua straniera (Spagnolo);

46/A Lingue e civiltà straniere (Spagnolo).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A13116

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Paola Mancosu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Paola Mancosu;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Vista l'omologazione della laurea italiana sottoindicata al corrispondente titolo spagnolo di "Licenciada in Filologia Hispànica", rilasciata da Ministerio de Educación spagnolo in data 8 settembre 2009;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 Settembre 2010, in quanto ha conseguito la formazione primaria, secondaria ed accademica in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata

minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo dí studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 22 luglio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post secondario "Laurea in Lingue e Letterature straniere - indirizzo dell'Informazione e dei media" conseguita presso l'Università degli Studi di Cagliari il 30 giugno 2006;

titolo di abilitazione all'insegnamento "Certificado de Aptitud Pedagógica" rilasciato il 14 maggio 2008 dalla Università di Barcellona (Spagna),

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Paola Mancosu, nata a Cagliari il 31 marzo 1979, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso e/o abilitazione:

45/A - Seconda lingua straniera (Spagnolo);

46/A - Lingue e civiltà straniere (Spagnolo).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A13118

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa María Carmen Lozano Gavilán, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale del 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa María Carmen Lozano Gavilán;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione 22 novembre 2010 l'attestato di conoscenza della lingua italiana - livello C2 CELI 5 doc, rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso, alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro di origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 22 luglio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22, del più volte citato decreto legislativo 267/2009, l'esperienza d'insegnamento maturata dall'interessata ne integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione post-secondario: Titulo Universitario Oficial De Licenciada En Filología Englesa – clave alfanumerica 1 – BB – 097240, rilasciato in data 11 luglio 1997 dall' Universitat de Barcelona (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento: "Certificado de Aptitud Pedagógica" n. 44415302, rilasciato il 21 aprile 1997 dall'Institut de Ciéncies de l'Educació dell' Universitat de Barcelona (Spagna),

posseduto dalla sig.ra María Carmen Lozano Gavilán, cittadina spagnola, nata a Viladecans /Barcelona (Spagna) il 16 febbraio 1974, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nella scuola secondaria, per la classi di abilitazione o concorso:

45/A – Inglese – lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere - Inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A13119

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Ellouzi Chemsi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Ellouzi Chemsi, nato a Ahel Souss Safi (Marocco) il 1° giugno 1959, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso, conseguito in Marocco, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di dottore agronomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di ingegnere agronomo, specializzazione produzioni animali, conseguito presso l' «Istituto agrario e veterinario Hassan II» di Rabat in data 29 febbraio 1988;

Considerato che l'istante ha dimostrato di essere iscritto all' Associazione degli ingegneri agronomi del Marocco come attestato in data 23 marzo 2011;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Sentito il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo - sez. A, per cui non è necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Decreta:

Al sig. Ellouzi Chemsi, nato a Ahel Souss Safi (Marocco) il 1° giugno 1959, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 4 ottobre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A13354

DECRETO 4 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Hartermann Wolfgang, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Hartermann Wolfgang, nato a Lohbarbek (Germania) il 23 novembre 1952, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingenieur», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove

per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplom Ingenieur» conseguito presso la «Technische Universitat Berlin» in data 30 maggio 1985;

Preso atto che lo stesso risulta iscritto alla «Baukammer Berlin» in qualità di Ingegnere consulente come attestato in data 22 aprile 1991;

Preso atto che i programmi più volte richiesti, per una più approfondita valutazione, non sono mai pervenuti;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza citata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente può essere accolta per l'iscrizione nella sezione A, settore civile ambientale, dell'albo degli ingegneri con l'applicazione di una consistente misura compensativa volta a colmare le lacune riscontrate nella formazione dell'istante, la cui preparazione è quasi esclusivamente focalizzata nel campo dell'ingegneria civile-edile, dove parrebbe, tra l'altro, operare essenzialmente nella valutazione di terreni e fabbricati di cui risulta essere esperto giurato;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Al sig. Hartermann Wolfgang, nato a Lohbarbek (Germania) il 23 novembre 1952, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingenieur», quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri – sez. A, settore civile-ambientale - e per l'esercizio della professione in Italia;

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulle materie che seguono, o, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento sulle stesse materie:

(scritte e orali) 1) architettura tecnica e composizione architettonica, 2) tecnica delle costruzioni – ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni, 3) impianti tecnici nell'edilizia e territorio; (solo orale) 4) urbanistica e pianificazione territoriale, 5) costruzioni di ponti, 6) costruzioni di strade, ferrovie, aeroporti, 7) costruzioni idrauliche e marittime e idrologia, 8) deontologia e ordinamento professionale oppure, a scelta del candidato, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 30 (trenta) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 4 ottobre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile ambientale;

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3 . Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

11A13355

DECRETO 4 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Zerdzinska Grazyna Bozena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Zerdzinska Grazyna Bozena, nata a Bytom (Polonia) il 5 febbraio 1976, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere edile, conseguito in Polonia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Magister Inzynier con specializzazione Ingegneria dei processi Edilizi» conseguito presso il «Politecnico della Slesia, di Gliwice» in data 28 aprile 2004;

Preso atto che l'istante ha dimostrato di aver ottenuto la licenza edilizia rilasciata dalla «Camera distrettuale slesiana di Ingegneri edili» il 30 maggio 2008;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza citata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente può essere accolta per l'iscrizione nella sezione A, settore civile-ambientale, dell'albo degli ingegneri con l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Alla sig.ra Zerdzinska Grazyna Bozena, nata a Bytom (Polonia) il 5 febbraio 1976, cittadina polacca, è riconosciuto il titolo professionale in suo possesso, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri – sez. A, settore civile-ambientale - e per l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulle materie che seguono, o, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento sulle stesse materie:

(scritte e orali) 1) impianti tecnici nell'edilizia e territorio; (solo orale) 2) topografia e estimo, 3) deontologia e ordinamento professionale oppure, a scelta della candidata, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 8 (otto) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 4 ottobre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile ambientale;

e) Tirocinio di adattamento : ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3 . Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

11A13356

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Francis Febitha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Francis Febitha ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Science in Nursing (Basic)» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Bachelor of Science in Nursing (Basic)» conseguito nell'anno 2007 presso la «Rajiv Gandhi University of Health Sciences» di Bangalore (India) dalla sig.ra Francis Febitha nata a Thalavoor-Kerala (India) il giorno 30 maggio 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Francis Febitha è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12638

DECRETO 16 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Joy Cincy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n.206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Joy Cincy ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il nome di Cincy Philip;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 1998 presso la «Visakha School of Nursing» di Visakhapatnam (India) dalla sig.ra Joy Cincy, nata a Parambanchery, Kerala (India) il giorno 22 aprile 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Joy Cincy è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali dispo-

sizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12639

DECRETO 16 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Punneliparambil Jacob Siji, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Punneliparambil Jacob Siji ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/52078 del 1° ottobre 2009 con il quale è stato rinnovato il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery», conseguito in India nel 2005 dalla sig.ra Punneliparambil Jacob Siji;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Punneliparambil Jacob Siji si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Punneliparambil Jacob Siji in data 18 luglio 2011;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5, dell'art. 16, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2005 rilasciato dalla «School of Nursing K.G. Hospital» di Angamaly Ernakulam (India) alla sig. ra Punneliparambil Jacob Siji nata a Thazhekad-Kerala (India) il giorno 14 aprile 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

2. La sig.ra Punneliparambil Jacob Siji è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12640

DECRETO 16 settembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Kallarakkal Joseph Shalbin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Kallarakkal Joseph Shalbin ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Rilevato che l'interessato ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di Joseph Shalbin;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2007 presso la «T. John School of Nursing» di Bangalore (India) dal sig. Kallarakkal Joseph Shalbin, nato a Thuruthipuram-Kerala (India) il giorno 29 aprile 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Kallarakkal Joseph Shalbin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12641

DECRETO 20 settembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Puthenveedu Chandran Arunkumar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il Sig. PUTHENVEEDU CHANDRAN Arunkumar ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Rilevato che l'interessato ha conseguito il predetto titolo con il nome di Arunkumar P.C.;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dall'Istituto Superiore per la Ricerca, la statistica e la formazione Éupolis Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2006 presso la "Noor School of Nursing" di Bidar (India) dal Sig. PUTHENVEEDU CHANDRAN Arunkumar, nato a Kunchithunni, (India) il giorno 10 maggio 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. Il Sig. PUTHENVEEDU CHANDRAN Arunkumar è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12802

DECRETO 20 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vorugonda Jyoti, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vorugonda Jyoti ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2002 presso la "Vijay Marie Hospital" di Hyderabad (India) dalla sig.ra Vorugonda Jyoti, nata a Pedaboddepalli, A.P. (India) il giorno 28/05/1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Vorugonda Jyoti è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12803

DECRETO 20 settembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Luchian Paul, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che disciplina il riconoscimento sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il signor Luchian Paul, nato a Piatra Neamt (Romania) il 12 settembre 1981, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 25 marzo 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie tutte le condizioni di preparazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario ricordato;

Constatato che il predetto attestato di conformità è stato rilasciato sulla base delle disposizioni di cui all'art.23, paragrafo 6, della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo del Consiglio;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2010 dal signor Luchian Paul, nato a Piatra Neamt (Romania) il 12 settembre 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il signor Luchian Paul è autorizzato a esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12825

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 settembre 2011.

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale per la società Giacchieri S.a.s. di A. Ferrara. (Decreto n. 61658).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'accordo governativo del 28.09.2010, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società GIACCHIERI SAS di A. FERRARA, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 18 unità lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dall'01/01/2010;

Visto il decreto n. 55546 del 24.11.2010, con il quale è stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 14 unità lavorative per il periodo dall'01.01.2010 al 30.06.2010;

Visto il decreto n. 56560 del 28.01.2011, con il quale è stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 14 unità lavorative per il periodo dall'01.07.2010 al 31.12.2010;

Visto il decreto n. 58164 del 23.03.2011, con il quale è stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 14 unità lavorative per il periodo dall'01.01.2011 al 30.06.2011;

Vista l'istanza con la quale la società GIACCHIERI SAS di A. FERRARA, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 7 unità lavorative per il periodo dall'01.07.2011 al 31.12.2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 7 unità lavorative, per il periodo dall'01.07.2011 al 31.12.2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 7 unità lavorative, della società GIACCHIERI SAS di A. FERRARA, per il periodo dall'01.07.2011 al 31.12.2011;

Unità: Malpensa (VA) c/o aeroporto di Malpensa ;

Matricola INPS: 7021712581

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A12793

DECRETO 19 settembre 2011.

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale per la società Giacchieri S.a.s. (Decreto n. 61656).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'accordo governativo del 24.06.2011 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società GIACCHIERI SAS, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 14 lavoratori pari all'intero organico in forza alla società, con riferimento all'attività Cargo, presso l'aeroporto Leonardo da Vinci (RM) che verranno posti in CIGS per il periodo dal 01.07.2011 al 30.06.2013;

Vista l'istanza con la quale la società GIACCHIERI SAS ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 14 lavoratori pari all'intero organico in forza alla società, con riferimento all'attività Cargo, presso l'aeroporto Leonardo da Vinci (RM) che verranno posti in CIGS per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 14 lavoratori pari all'intero organico in forza alla società, con riferimento all'attività Cargo, presso l'aeroporto Leonardo da Vinci (RM) che verranno posti in CIGS per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 14 lavoratori forza alla società GIACCHIERI SAS pari all'intero organico in forza alla società, con riferimento all'attività Cargo, presso l'aeroporto Leonardo da Vinci (RM) che verranno posti in CIGS per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011;

Unità: Roma - Aeroporto Leonardo da Vinci (RM)

Matricola INPS: 7025712581

Pagamento diretto : SI

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A12794

DECRETO 22 settembre 2011.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Avellino, in rappresentanza della Cisl.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Viste le circolari ministeriali n. 31 e 39 rispettivamente del 14 e 19 aprile 1989;

Visto il proprio decreto n. 4 del 20 dicembre 2010, con il quale è stato ricostituito presso la sede provinciale INPS di Avellino il Comitato provinciale INPS, come previsto dall'art. 44 della richiamata legge n. 88/89;

Vista la lettera del 15 settembre 2011 con la quale il sig. Tangredi Raffaele, designato dalla CISL, ha rassegnato le proprie dimissioni dal Comitato provinciale INPS di Avellino;

Vista la nota n. 207 del 16 settembre u.s. con la quale la CISL ha designato, in sostituzione del sig. Tangredi Raffaele, dimissionario, il sig. Colarusso Carlo, nato a Taurasi il 17 marzo 1946 e residente in Cervinara (AV) alla via Roma Pa. Bausano (c.f. CLRCRL46C17L062C);

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il sig. Colarusso Carlo, come sopra identificato, è nominato componente in rappresentanza della CISL in seno al Comitato provinciale INPS di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 340/2000.

Avellino, 22 settembre 2011

Il direttore ad interim*:* FEOLA

11A12796

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 settembre 2011.

Revoca del commissario liquidatore della società «Nuova Godilonda – Società Cooperativa a r.l.», in Rosignano Marittimo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2002 del Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico), con il quale la società «Nuova Godilonda - Società Cooperativa a r.l.», con sede in Rosignano Marittimo - fraz. Castiglioncello (LI), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Stefania Agrelli ne è stata nominata commissario liquidatore;

Considerato che la dott.ssa Stefania Agrelli non ha ottemperato a quanto richiesto con diffida prot. 0113976 del 15 giugno 2011;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Alla dott.ssa Stefania Agrelli è revocato l'incarico di commissario liquidatore della società «Nuova Godilonda – Società Cooperativa a r.l.», con sede in Rosignano Marittimo - fraz. Castiglioncello (LI), C.F. 01109630499, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 8 maggio 2002.

Art. 2.

L'avv. Ennio Magrì, nato a Napoli il 28 gennaio 1933, con studio in Via Carducci n. 19 - 80121 Napoli, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa in argomento, in sostituzione della dott.ssa Stefania Agrelli, revocata.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A13117

DECRETO 22 settembre 2011.

Riconoscimento, al Sig. Quatrana Francesco, di titolo di studio estero per l'assunzione in Italia della qualifica di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Quatrana Francesco, cittadino italiano, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati "VTCT level 3 NVQ in Hairdressing", (codice 100/3231/9) e "VTCT level 3 NVQ in Barbering" (codice 100/3233/2) rilasciati in data 12 aprile 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il centro Beauty Stress School di Belli Tiziana e C. snc Colleferro - (RM);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attivai di acconciatore" rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi "per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Quatrana Francesco, cittadino italiano, nato ad Anagni (FR) in data 29 marzo 1991, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 22 settembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A12799

DECRETO 22 settembre 2011.

Riconoscimento, alla Sig.ra Debora Camparmò, di titolo di studio estero, per l'assunzione in Italia della qualifica di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Camparmò Debora, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati "VTCT level 3 NVQ in Hairdressing", (codice 100/3231/9) e "VTCT level 3 NVQ in Barbering" (codice 100/3233/2) rilasciati in data 12 aprile 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il centro Hair Team Orchidea di Caron Gianluca – Bassano del Grappa – (VI);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi "per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Camparmò Debora, cittadina italiana, nata a Thiene (VI) in data 14 settembre 1988, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 22 settembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A12800

DECRETO 28 settembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Ravazzi Alberto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico nell'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici ed idraulici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Ravazzi Alberto, cittadino italiano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attività di installazione e manutenzione di impianti termici e idraulici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)* e *d)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto l'art. 60, comma 3, del sopra indicato decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ed in particolare l'art. 15, commi 1 e 6;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 27 settembre 2011, che ha ritenuto l'esperienza professionale di sei anni e nove mesi maturata nel Principato di Monaco presso ditta abilitata per le lettere richieste, idonea ed attinente all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici ed idraulici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)* e *d)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37,con esclusione delle attività relative agli impianti di cui al sopra indicato decreto legislativo n. 28/2011, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria CNA - Installazione impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Ravazzi Alberto, cittadino italiano, nato a Sanremo il 7 agosto 1978, è riconosciuto il titolo di responsabile tecnico per lo svolgimento, in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici ed idraulici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)* e *d)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, con esclusione delle attività relative agli impianti di cui al sopra indicato decreto legislativo n. 28/2011, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 28 settembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A13115

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 settembre 2011.

Modifiche ed integrazioni all'articolo 48 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità. (Deliberazione n. 528/11/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 28 settembre 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'art. 1, comma 9, che attribuisce all'Autorità il potere di dettare norme in materia di organizzazione, funzionamento, trattamento giuridico ed economico del proprio personale;

Vista la delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, (attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal *CES)* nel combinato disposto con il decreto legislativo n. 165/2001, art. 36, comma 5;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002, con le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)»;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 67, della predetta legge n. 350/2003, che attribuisce all'autorità, che già gode di autonomia normativa in materia di organizzazione secondo la propria legge istitutiva, il potere di disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, conformandosi alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;

Vista la propria delibera n. 271/07/CONS del 23 maggio 2007, recante «Proroga di contratti a tempo determinato delle segreterie dei commissari e del presidente»;

Considerato che lo scopo perseguito nella legislazione in materia è di introdurre una limitazione tesa a rimarcare la differenza sostanziale tra un rapporto di lavoro a tempo determinato e uno a tempo indeterminato;

Considerato che una limitazione comunque idonea a scongiurare in radice il rischio di una protrazione ininterrotta del rapporto contrattuale è già connaturata alla disciplina speciale relativa ai contratti di cui all'art. 47, comma 3, del regolamento del personale che stabilisce come termine finale ultimativo dello specifico rapporto la data di cessazione del mandato del componente dell'or-

gano collegiale, proprio in virtù della natura fiduciaria di tale rapporto che giustifica l'assunzione diretta senza ricorso a procedure selettive pubbliche;

Considerato, dunque, che lo speciale regime del rapporto del personale delle segreterie esclude il paventato rischio del protrarsi del rapporto contrattuale per un periodo indefinito, e, quindi, l'esistenza di possibili contrasti con il principio della necessaria limitazione temporale del rapporto a tempo determinato di cui è espressione l'art. 5 del decreto legislativo n. 368 del 2001;

Considerato che l'autorità, nell'ambito dell'autonomia normativa in materia di organizzazione ad essa riconosciuta, ben può diversificare anche sotto questo profilo la disciplina relativa ai contratti di cui all'art. 47, comma 3, del regolamento del personale, sul presupposto della evidente peculiarità di tali rapporti, rappresentata, come sopra evidenziato, dalla loro naturale temporaneità;

Ritenuto che, sulla base delle considerazioni sin qui svolte, appare giustificato introdurre a livello regolamentare l'espressa previsione della possibilità di rinnovo immediato e senza soluzione di continuità del contratto di cui all'art. 47, comma 3, del regolamento del personale, in ragione della necessità di assicurare la continuità dell'attività degli organi collegiali, senza che ciò comporti una trasformazione a tempo indeterminato del rapporto contrattuale;

Udita la relazione dei commissari Stefano Mannoni e Michele Lauria relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. All'art. 48, comma 3, del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, è inserito, in fine, il seguente periodo: «I contratti di cui all'art. 47, comma 3, possono essere rinnovati senza soluzione di continuità con effetto dalla scadenza del precedente ed entro i limiti massimi ivi previsti».

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2011

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
MANNONI - LAURIA

11A13241

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 26 settembre 2011.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda S.I.S.A. S.p.A. di Lodi (assorbita dalla azienda LINE S.p.A. di Lodi da agosto 2001), concluso in data 28 marzo 2000 e 22 marzo 2001 con le R.S.A. e le Segreterie provinciali di Lodi delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FAISA CISAL (Pos. 1421/11). (Deliberazione n. 11/530).

LA COMMISSIONE

su proposta del Commissario delegato per il settore, Avv. Prof. Nunzio Pinelli,

Premesso

che la S.I.S.A. S.p.A. di Lodi (assorbita dalla azienda LINE S.p.A. di Lodi da agosto 2001) è un'azienda che svolge attività di trasporto pubblico nelle provincie di Cremona e Lodi;

che, in data 28 marzo 2000 e 22 marzo 2001, la S.I.S.A. S.p.A. di Lodi con le R.S.A. e le Segreterie provinciali di Lodi delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FAISA CISAL hanno sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda;

che, in data 22 giugno 2011, il testo del predetto accordo è stato inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneità;

che, in data 27 luglio 2011, prot. n. 10996/RU, il testo di tale accordo è stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.;

che, in data 12 agosto 2011, prot. n. 415/2011/PG/mdg, ADICONSUM ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

che, decorso il termine di 30 giorni, nessuna altra delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al citato accordo;

Considerato:

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e succ. modd., nonché da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A)*;

individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art.11, lettera *B)*,

nonché delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15.

che l'art. 10, lettera *A)*, stabilisce, anche, che "in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero";

che l'accordo raggiunto tra l'azienda e le R.S.A. e le Organizzazioni sindacali in data 28 marzo 2000 e 22 marzo 2001 si conforma alla legge n. 146 del 1990 e succ. modd., nonché alla Regolamentazione provvisoria in ordine ai requisiti necessari indicati nel punto 2 del "Considerato" nella parte relativa alla determinazione delle fasce, durante le quali deve essere assicurato il servizio completo, nonché a quelli sulle altre modalità operative da assicurare in occasione di scioperi;

Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo individuate nell'accordo oggetto della presente valutazione sono:

dall'inizio del servizio alle ore 9.00 e dalle ore 12.30 alle ore 14.30;

Precisato che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., ma non disciplinati negli accordi in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata Regolamentazione provvisoria del settore;

Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda S.I.S.A. S.p.A. di Lodi (assorbita dalla azienda LINE S.p.A. di Lodi da agosto 2001), concluso in data 28 marzo 2000 e 22 marzo 2001 con le R.S.A. e le Segreterie provinciali di Lodi delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FAISA CISAL;

Dispone

la comunicazione della presente delibera alla azienda S.I.S.A. S.p.A. di Lodi (presso l'azienda LINE S.p.A. di Lodi), alle R.S.A. della azienda S.I.S.A. S.p.A. di Lodi (presso l'azienda LINE S.p.A. di Lodi), alle Segreterie provinciali di Lodi delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FAISA CISAL e, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Cremona, al Prefetto di Lodi, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione;

Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2011

Il presidente: PITRUZZELLA

ALLEGATO

VERBALE DI ACCORDO

Regolamento del diritto di sciopero in SISA (Lodi/Cremona)

Il giorno 28 marzo 2000 presso la sede della 5.I.S.A. "Società Italiana Servizi Automobilistici" S.p.A. rappresentata dal Presidente On. Francesco Zoppetti, assistito dal Direttore Generale Arch. Claudio Cerioli, dalla Responsabile del Settore Amministrativo Sig.ra Giuseppina Rossi, dal Responsabile del Settore Esercizio Movimento Sig. Gaetano Beta, e le OO.SS. Filt CGIL Fit CISL, UIL Trasporti e FAISA CISAL rappresentate dai Sigg. Losi Carlo, Barca Gianfranco, Rovere Paolo, Lazzarin Angelo, nonché i rappresentanti delle R.S.A. CGIL-CISL-UIL e FAISA CISAL Sigg. Montemartini Aldo, Meazzi Ernesta, Zucconelli Nevio, Rovere Paolo, Tavani Fabio, Milesi Giacomo,

PREMESSO

Che in data 12 giugno 1990 è stata approvata la legge n. 146 sulla regolamentazione del diritto di sciopero;

Che l'art. 1 del predetto provvedimento legislativo considera fra i servizi essenziali i pubblici servizi di trasporto;

Che in data 7 febbraio 1991 è stato sottoscritto l'accordo nazionale sulla regolamentazione del diritto di sciopero in attuazione dell'art. 2 della legge 12 giugno 1990 n. 146;

Che l'accordo nazionale del 7 febbraio 19991, ai sensi dell'art. 113 comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 è stato sottoposto all'esame della "Commissione dí garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali";

Che la Commissione di garanzia, con delibera del 14 marzo 1991, ha dichiarato l'idoneità dell'accordo nazionale alle condizioni stabilite nella stessa delibera;

Che l'art. 2 comma 2, della legge n. 146 prevede la definizione di apposite intese e l'emanazione del regolamenti di servizio da parte delle aziende;

Che a tal fine, l'art. 3 dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991, stabilisce adeguata disciplina;

Che fra la Società SISA e te Rappresentanze Sindacali Aziendali sono stati sottoscritti accordi per la regolamentazione in questione;

Che in data 12 marzo 1998 le Segreterie territoriali, Regionali e le RSA CGIL-CISL-UIL e FAISA CISAL hanno sottoscritto un protocollo delle Relazioni Industriali con la Direzione SISA In attuazione dei principi contenuti del Protocollo Governo - parti Sociali del 23 luglio 1993;

Che in data 13 marzo 2000 il Ministero dei Trasporti e le OO.SS. hanno individuato un ampliamento dei periodi di franchigía degli scioperi nel settore del t.p.l in relazione alle manifestazioni Giubilari;

Che in data 17 novembre 1999 le parti convenute hanno sottoscritto un accordo per un nuovo testo unico contrattuale di II livello, con l'impegno a sottoscrivere anche un nuovo testo per la regolamentazione del diritto di sciopero;

attesa l'opportunità di articolare le fasce orarie di garanzia del servizio in maniera diversificata per i periodi invernale e estivo;

SI CONVIENE

1) le fasce orarie in applicazione di quanto previsto dal punto 3) lettera *d)* secondo comma dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991, durante le quali dev'essere garantito il servizio completo in caso di sciopero, sono individuate come segue:

dall'inizio del servizio alle ore 9:00 e dalle 12:30 alle 14:30;

2) le corse il cui orario di partenza o di transito è ricompreso nelle anzidette fasce orarie, saranno portate a termine fino al rispettivo capolinea;

3) Per garantire l'erogazione del servizio nel rispetto delle fasce orarie, l'immediata ripresa del servizio al termine dello sciopero e per garantire la sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi, viene assicurata, in ogni caso, la presenza in servizio del seguente personale:

a) n. 1 addetto all'ufficio movimento di Lodi;

b) n. 1 addetto alla squadra dell'officina di Lodi.

4) In conformità a quanto disposto dell'art. 3 punto *i)* dell'accordo nazionale del 07.02.1991, vengono stabilite le procedure da adottare all'Inizio della fase di sciopero ed alla ripresa del servizio:

a) gli autobus devono raggiungere il capolinea terminando la corsa e devono essere poi rimessati nei depositi o parcheggi di pertinenza, dopo aver espletato le verifiche necessarie alla sicurezza, compresa la chiusura delle portiere;

b) alla ripresa del servizio, al termine dello sciopero, dopo aver espletato gli abituali controlli necessari alla funzionalità del veicolo, il personale si deve portare al capolinea per effettuare il regolare carico.

5) Eventuali adattamenti applicativi verranno valutati tra le parti, così come previsto dall'art. 5 dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991 e disposizioni di legge vigenti;

6) In armonia con quanto previsto nel verbale d'intesa 13 marzo 2000 sottoscritto presso il Ministero dei Trasporti, si individuano i seguenti periodi di franchigia, per íl calendario Giubilare nei quali non possono essere effettuati scioperi:

Dal 1° giugno al 3 giugno;

Dal 16 giugno al 18 giugno;

Dal 25 giugno al 26 giugno;

21 agosto 2000;

Dal 14 settembre al 18 settembre;

Dal 13 ottobre al 16 ottobre;

Dall'11 novembre al 13 novembre;

Dal 23 novembre al 27 novembre.

Copia del presente accordo è inviata alla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146.

Le parti si Impegnano ad incontrarsi per eventualmente integrare il presente accordo, nel caso di approvazione della legge in itinere.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per SISA S.p.A.
(Firmato)

Per le OO.SS.
(Firmato)

Per le R.S.A.
(Firmato)

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 22 marzo 2001 alle ore 10:30 presso la sede della S.I.S.A. "Società Italiana Servizi Automobilistici` S.p.A., rappresentata dal Presidente On. Francesco Zoppetti assistito dal Direttore Generale Arch. Claudio Cerioli, e l'O.S. FAISA CISAL rappresentata dal Sigg. Badagnani Fabrizio, Lazzarin Angelo; e la R.S.A. FAISA CISAL rappresentata dai Sigg. Milesi Giacomo, Mussini Massimo;

Richiamato l'accordo sottoscritto in data 28 marzo 2000 con le OO.SS. CGIL-CISL-UIL;

Si conviene quanto segue

Il testo dell'accordo in data 28 marzo 2000 riguardante la regolamentazione del diritto di sciopero in SISA è sottoscritto anche dalla O.S. FAISA CISAL.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per SISA S.p.A
(Firmato)

Per l'O.S. FAISA CISAL
(Firmato)

Per la R.S.A. FAISA CISAL
(Firmato)

11A13353

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tamsulosina Arrow»

Estratto determinazione V&A.PC/II/46 del 19 settembre 2011

Specialità medicinale: TAMSULOSINA ARROW.

Confezioni:

037128016/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

037128028/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 90 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

037128030/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

037128042/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

037128055/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Titolare A.I.C.: Arrow Generics Ltd.

Numero procedura mutuo riconoscimento: HU/H/0108/001/R/001 HU/H/0108/1B/025.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 e 5.3 e relative modifiche del foglio illustrativo e delle etichette.

Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottanta giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12916

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Technescan Mag 3 DRN 4334»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 1174 del 28 settembre 2011

Medicinale: TECHNESCAN MAG 3 DRN 4334.

Titolare AIC: Mallinckrodt Medical B.V. (Olanda) con sede legale e domicilio in Westerduinweg 3 - NL - 1755 Le Petten (Olanda).

Variazione AIC:

B.II.d.1.a Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Rafforzamento dei limiti delle specifiche;

B.II.d.1.d Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Soppressione di un parametro di specifica non significativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica delle specifiche del prodotto finito come di seguito riportato:

da

Titolo stagno totale: 0.024 - 0.030 mg/vial
Titolo stagno (II):
al rilascio: 0.012 - 0.030 mg/vial
alla shelf life: 0.008 – 0.030 mg/vial

a

Titolo stagno totale: 0.021 - 0.029 mg/vial
Titolo stagno (II):
al rilascio: 0.012 – 0.029 mg/vial
alla shelf life: 0.008 – 0.029 mg/vial

relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC n. 034032019 - «1 mg kit per preparazione radiofarmaceutica» 5 flaconi da 18 mg di polvere per soluzione per infusione endovenosa.

La ditta è tenuta a presentare le opportune variazioni per adeguare la specifica relativa all'identificazione A e B del prodotto finito radiomarcato alla pertinente monografia della edizione vigente della E.P. 1372. Il test delle endotossine batteriche per un prodotto iniettabile deve essere eseguito su tutti i lotti al rilascio, per cui si chiede di effettuare la variazione per modificare la relativa specifica.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

11A12923

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ciprofloxacina Hikma»

Estratto determinazione V&A.PC/II/47 del 19 settembre 2011

Specialità medicinale: CIPROFLOXACINA HIKMA.

Confezioni:

037571015/M - «200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino in vetro;

037571027/M - «200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 5 flaconcini in vetro;

037571039/M - «200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 10 flaconcini in vetro;

037571041/M - «200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconcini in vetro;

037571054/M - «400 mg/200 ml soluzione per infusione» sacca in PPE con spike-port.

Titolare AIC: HIKMA Farmaceutica (Portugal) S.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0679/001/R/001 NL/H/0679/001/1B/19.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4, 4.5, 4.8 e 4.9 e relative modifiche del foglio illustrativo e delle etichette.

Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12936

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto del metanodotto denominato «Foligno Sestino», proposto dalla società Snam Rete Gas, in San Donato Milanese.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, con decreto DVA-DEC-2011-0000256 del 16 maggio 2011, ha disposto il pronunciamento positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto del metanodotto «Foligno Sestino» proposto dalla società Snam Rete Gas, con sede legale in San Donato Milanese - Piazza Santa Barbara, 7.

Il testo integrale del citato decreto è resto disponibile sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it - sezione Territorio - Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - Decreti VIA.

Detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

11A12798

Progetto integrato di risanamento ambientale della Laguna di Orbetello - Impianto di trattamento delle biomasse algali presentato dal Commissario delegato al risanamento ambientale della Laguna di Orbetello.

Ai sensi dell'art. 20, comma 7, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si comunica che il Direttore Generale della Direzione Valutazione Impatto Ambientale, con Determina n. DVA-2011-0023254 del 16 settembre 2011 ha disposto l'assoggettamento a procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale del progetto in epigrafe.

Avverso la citata Determina è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Il testo completo è reso disponibile sul sito WEB di questo Ministero (www.minambiente.it).

11A12820

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Confraternita di San Michele Arcangelo, in San Lorenzo in Campo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 luglio 2011, viene soppressa la Confraternita di San Michele Arcangelo, con sede in San Lorenzo in Campo (PU), fraz. Mirabello.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia dei Santi Biagio e Martino, con sede in San Lorenzo in Campo (PU).

11A12824

MINISTERO DELLA SALUTE

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amoxinsol 50»

Decreto n. 107 del 22 settembre 2011

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «AMOXINSOL 50» AIC n. 102218, di cui è titolare l'impresa Vetoquinol UK Limited, con sede in Wedgwood Road, Bicester, Oxfordshire, 0X6 7UL, è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12821

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Stapenor L»

Decreto n. 105 del 22 settembre 2011

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «STAPENOR L» AIC n. 101068 , di cui è titolare l'impresa Bayer S.p.A., con sede in viale Certosa, 130 - Milano 20156 (MI), codice fiscale n. 05849130157, è revocata in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12822

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Imalgene»

Decreto n. 106 del 22 settembre 2011

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «IMALGENE» AIC n. 101335014, di cui è titolare l'impresa Merial Italia SpA, con sede in via Vittor Pisani, 16 - Milano (MI), codice fiscale n. 00221300288, è revocata.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12823

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese di 190 società cooperative aventi sede nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto. (Avviso n. 04/2011).

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 241/90, che è avviato il procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria di cui all'allegato elenco, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-octiesdecies, secondo comma del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale delle PMI e gli enti cooperativi - Divisione IV - Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Trento.

ALLEGATO

ELENCO N. 4 / 2011 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE AI SENSI DELL' ART. 2545/18 2° comma

N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
1	LA FAMIGLIA - COOPERATIVA SOCIALE	AQ	SAN BENEDETTO DEI MARSI	ABRUZZO	01475010664	02/03/2005	
2	MEDICINA TEATINA - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	CH	CHIETI	ABRUZZO	01942910694	22/09/2005	
3	L'AQUILONE - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	CH	SAN SALVO	ABRUZZO	01949280695	23/12/2005	
4	PUNTO SERVICES 2000 PICCOLA SOC. COOPERATIVA DI SERVIZI E LAVORO IN LIQUIDAZIONE	CH	ALTINO	ABRUZZO	01908610692	24/02/2005	
5	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA APOLLO 14	PE	PESCARA	ABRUZZO	00280630682	27/05/1994	UNCI
6	D.M.C. SOCIETA COOPERATIVA DI TRASPORTI E SERVIZI IN LIQUIDAZIONE	PE	PESCARA	ABRUZZO	01597170685	21/12/2007	
7	EDIL SUD 2001	MT	TRICARICO	BASILICATA	01042780773	14/11/2006	
8	INSIEME 96 SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	PZ	VIETRI DI POTENZA	BASILICATA	01248370767	27/10/2004	CCI
9	MERUM SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	PZ	BARILE	BASILICATA	01437010760	23/04/2008	
10	SANTA LUCIA SOC.COOP.	PZ	RIONERO IN VULTURE	BASILICATA	01002800769	30/04/2002	
11	PACE	PZ	POTENZA	BASILICATA	00266570761	28/06/1996	UNCI
12	OASI VERDE	CS	CASTROVILLARI	CALABRIA	01597130788	23/11/1998	
13	COOPERATIVA EDILIZIA CASA 78	CS	BELVEDERE MARITTIMO	CALABRIA	00436110787	20/02/2001	
14	AURORA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA DI PRODUZIONE E SERVIZI	CS	SANTA SOFIA D'EPIRO	CALABRIA	01189920786	27/09/1991	CCI
15	COOP. LA CITTADELLA	CS	COSENZA	CALABRIA	01245210784	24/01/2005	
16	FREEMAR SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	CS	CETRARO	CALABRIA	02207830783	15/02/2002	
17	LABOR 93 SOCIETA COOPERATIVA	CZ	LAMEZIA TERME	CALABRIA	01927420792	26/01/1998	CCI
18	DAIANA SOCIETA COOPERATIVA	RC	MELITO DI PORTO SALVO	CALABRIA	01604520807	03/12/2003	UNCI
19	PETRILLINA SERVICE - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	RC	REGGIO DI CALABRIA	CALABRIA	01601330804	25/05/2004	UNCI
20	COMPAGNIA DEI GENTILUOMINI DI VENTURA	RC	REGGIO DI CALABRIA	CALABRIA	01081300806	11/05/1994	UNCI
21	ALBATROS SOCIETA COOPERATIVA	RC	REGGIO DI CALABRIA	CALABRIA	92000170800	21/01/1999	CCI
22	COOPERATIVA A R.L. AZZURRA - AGRUMARIA OLEARIA ED ORTOFRUTTICOLA	RC	MELICUCCO	CALABRIA	01183720802	16/05/2002	CCI
23	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	AV	ARIANO IRPINO	CAMPANIA	02332890645	20/08/2007	
24	A.M. TRASPORTI	BN	PADULI	CAMPANIA	01331810620	16/11/2007	
25	ATHENA	BN	MORCONE	CAMPANIA	01321510628	29/01/2007	
26	LA RINASCITA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	CE	PARETE	CAMPANIA	02864730615	18/04/2002	UNICOOP
27	DELA COSTRUZIONI	CE	CASAL DI PRINCIPE	CAMPANIA	03041430616	07/07/2006	UNICOOP
28	DIVINA SOCIETA COOPERATIVA A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	CE	CASALUCE	CAMPANIA	01855350615	18/01/2006	
29	SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. LA DIRETTISSIMA	CE	FALCIANO DEL MASSICO	CAMPANIA	REA CE-69756	29/01/1994	
30	EDIL BELLORO PICCOLA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	CE	TEVEROLA	CAMPANIA	02863210619	24/07/2008	UNICOOP
31	LE FORMICHE COOP. A R.L.	CE	SANTA MARIA LA FOSSA	CAMPANIA	02258810619	10/01/1997	
32	COOP. ROSA SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO	NA	CASAVATORE	CAMPANIA	03826821211	25/09/2002	
33	PARCO DEI NOCI SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	NA	MARIGLIANO	CAMPANIA	03549150633	29/05/1996	
34	BELSITO 82 - COOP. SRL	NA	NAPOLI	CAMPANIA	03678570635	17/01/1989	
35	GEOS - GEOMETRIA E SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA	NA	NAPOLI	CAMPANIA	07268740631	25/01/2007	
36	SOCIETA COOPERATIVA LABOR A R.L. IN LIQUIDAZIONE	NA	NAPOLI	CAMPANIA	07972370634	05/10/2006	
37	EURO 2 SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	NA	GRAGNANO	CAMPANIA	04583551215	25/10/2006	
38	IL LAVORO SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA IN LIQUIDAZIONE	NA	MARIGLIANO	CAMPANIA	07296910636	30/03/2006	UNICOOP
39	VESUVIO P.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE	NA	SCISCIANO	CAMPANIA	01168480638	04/10/2006	
40	VANESSA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA IN LIQUIDAZIONE	NA	TORRE ANNUNZIATA	CAMPANIA	03128340639	14/06/2006	

ELENCO N. 4 / 2011 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE AI SENSI DELL' ART. 2545/18 2° comma

N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
41	SOCIETA COOPERATIVA LA CAYENNA IN LIQUIDAZIONE	NA	NAPOLI	CAMPANIA	04379091210	19/12/2006	
42	SOCIETA COOPERATIVA LAVORO RECAPITI IN LIQUIDAZIONE	NA	SOMMA VESUVIANA	CAMPANIA	04850651219	26/05/2010	
43	COOPERATIVA EDILIZIA REGIONE CAMPANIA SRL 274	NA	BRUSCIANO	CAMPANIA	92016930635	10/12/2003	
44	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO ANTONIETTA	NA	CASTELLAMMARE DI STABIA	CAMPANIA	01599440631	29/12/1995	CCI
45	EDIL LAZIO - COOPERATIVA EDILIZIA PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI	NA	VILLARICCA	CAMPANIA	04786060634	14/12/1999	
46	AUTUNNO SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	NA	SOMMA VESUVIANA	CAMPANIA	03549641219	24/03/2003	
47	COOPERATIVA SOCIALE CAMPANA	SA	SIANO	CAMPANIA	02676960657	08/01/1999	
48	IL GRILLO PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	SA	ANGRI	CAMPANIA	03659870657	07/02/2005	
49	LA BASE	SA	SALERNO	CAMPANIA	00640010658	11/09/2000	UNCI
50	AITEL TELEMATICA- SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	SA	CAMPAGNA	CAMPANIA	02947990657	27/07/1998	
51	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA COLLINA DEL SUD	SA	CAPACCIO	CAMPANIA	00596620658	01/04/1992	
52	WORK POINT PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	BO	BOLOGNA	EMILIA R.	02093011209	09/07/2002	
53	EDIL PROGECT SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BO	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	EMILIA R.	02065031201	13/12/2004	
54	C.R.P. COOPERATIVA PER LA RICERCA E LA PROGETTAZIONE	BO	BOLOGNA	EMILIA R.	02099790376	30/05/1984	LEGA
55	CENTRO FACCIOLI IN LIQUIDAZIONE	BO	SAN PIETRO IN CASALE	EMILIA R.	01689621207	13/12/2005	
56	IL CANESTRO SOCIETA COOPERATIVA	BO	BOLOGNA	EMILIA R.	03979150376	21/02/1994	
57	PEGASO - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	LT	PONTINIA	LAZIO	02060920598	10/02/2005	UNICOOP
58	TECNO SERVICE	LT	CORI	LAZIO	01251370597	21/03/1994	
59	ARGO SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	LT	TERRACINA	LAZIO	01804730594	25/10/2006	UNICOOP
60	COOPERATIVA DI FACCHINI E DI LAVORO AUSONIA	LT	PONTINIA	LAZIO	00085840593	12/11/2002	
61	CABOL PREFABBRICATI	RI	RIETI	LAZIO	00768060576	26/08/1995	
62	COOP '94 SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	RI	RIETI	LAZIO	00825580574	27/06/2001	
63	START SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	09093341007	21/09/2010	
64	ECLETTICA 2001	RM	ROMA	LAZIO	06577411009	12/12/2005	UNICOOP
65	MULTISERVICE SOCIETA COOPERATIVA	RM	ROMA	LAZIO	07866551000	17/04/2008	
66	COOPERATIVA EUROSERVIZI 2002 IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	06904611008	14/05/2009	UNICOOP
67	EQUIPE SERVICE- SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	RM	POMEZIA	LAZIO	05410471006	13/12/2000	
68	SANTA CORNELIA COUNTRY CLUB- SOCIETA COOPERATIVA PER LO SVILUPPO DELL'EQUITAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	03733331007	11/02/1999	
69	POLIS SOCIETA COOPERATIVA	RM	ROMA	LAZIO	08529000583	23/06/1999	
70	L'OFFICINA CLUB SOC. COOP.	RM	ROMA	LAZIO	06150260583	15/12/1986	LEGA
71	PLURISERVICE- SOCIETA COOPERATIVA	RM	ROMA	LAZIO	03894511009	11/12/1991	
72	MONDIAL 90 - SOCIETA COOPERATIVA	RM	ROMA	LAZIO	03798761007	04/11/1993	
73	SOC.COOP. ARCOBALENO	RM	ROMA	LAZIO	05142361004	19/11/1999	
74	C.T.A. - COOPERATIVA TECNICHE AVANZATE	RM	ROMA	LAZIO	04982640585	30/03/1989	
75	EDERA 90 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	RM	MONTECOMPATRI	LAZIO	04074781008	20/06/1996	
76	SKAT SOCIETA COOPERATIVA	RM	POMEZIA	LAZIO	08156600580	16/01/1991	
77	COOPERATIVA STUDIO RUEN DATA	RM	POMEZIA	LAZIO	03524371006	09/04/1998	
78	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LA BILANCIA E LA SPADA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	80071440582	10/12/1992	
79	CENTRO SERVIZI 87- SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	RM	ROMA	LAZIO	08098410585	11/06/1987	
80	PUNTO LINEA SUPERFICE	RM	ROMA	LAZIO	04506111006	21/07/1998	

ELENCO N. 4 / 2011 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE AI SENSI DELL' ART. 2545/18 2° comma

N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
81	PACKAGER COMUNICAZIONE E IMMAGINE	RM	ROMA	LAZIO	03927591002	16/12/1994	
82	TEATRO ITALIANO CONTEMPORANEO	RM	ROMA	LAZIO	03288240587	15/06/1984	
83	COOPERATIVA DI SERVIZI VARI TRE TORRI	RM	ROMA	LAZIO	01659200594	26/03/2001	
84	CO.S.IM. SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	13272280150	21/11/2000	UNCI
85	PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA LUPASTER IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	06198681006	21/12/2005	
86	NEW EXPRESS 2001- SOCIETA COPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ARICCIA	LAZIO	02034810602	11/11/2005	
87	GRAFICOOP SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	03625850965	17/11/2005	UNCI
88	FLASH SERVICE SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	08117931009	10/04/2009	
89	MESON SOCIETA COOPERATIVA	RM	ROMA	LAZIO	80443090586	16/12/1992	
90	CO.FI EUROPEA - COOPERATIVA FIDI EUROPEA	RM	ROMA	LAZIO	03751181003	03/11/1995	
91	COOPERATIVA MELOGRAMMA	RM	ROMA	LAZIO	03860040587	03/02/1983	
92	URBE DISTRIBUZIONE SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	RM	ROMA	LAZIO	06599740583	04/02/1992	
93	L'EXALIBUR SOCIETA COOPERATIVA	RM	ROMA	LAZIO	05198580580	02/07/1996	
94	COOPERATIVA EDILIZIA NICOSIA	RM	ROMA	LAZIO	80442320688	24/10/1996	
95	COOPERATIVA NUOVA DIOGENE BIS - SOCIETA COOPERATIVA	RM	ROMA	LAZIO	80117910580	16/07/1999	
96	STELLA POLARE SECONDA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	RM	ROMA	LAZIO	MANCANTE	06/06/1969	
97	CIENNEDI CENTRO NUOVA DIFFUSIONE	RM	ROMA	LAZIO	06245360588	14/02/1989	
98	LA COCCINELLA 82 SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	RM	ROMA	LAZIO	05373320588	30/01/1985	
99	QUATTRO GAZZELLE - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	RM	ROMA	LAZIO	80147370581	15/05/1997	
100	NUMERO UNO	RM	ROMA	LAZIO	08403920583	15/12/1994	
101	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA L'IRIS	RM	ROMA	LAZIO	04137601003	27/04/1995	
102	SOC. COOP. ALFA	RM	ROMA	LAZIO	97005880584	28/04/1995	
103	COOPERATIVA AUTISTI TURISMO LAZIALE	RM	ROMA	LAZIO	02908740588	08/03/1989	
104	COOPERATIVA EDILIZIA TIBURTINA VALERIA	RM	ROMA	LAZIO	02314360583	11/01/1983	
105	LE NUOVE PLEIADI SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	RM	ROMA	LAZIO	80191270588	18/03/1996	
106	COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA CASSA DI MUTUALITA PONTINA	RM	CASTELGANDOLFO	LAZIO	04403131008	29/12/1997	
107	CONSORZIO FRA COOPERATIVE CESEA	RM	ROMA	LAZIO	07537260585	11/10/1990	
108	C.A.S.E. COOPERATIVA ASSISTENZA SVILUPPO EDILIZIO	RM	ROMA	LAZIO	06588840584	12/05/1992	
109	LABOR FURS - SOCIETA COOPERATIVA	RM	ROMA	LAZIO	06908130583	26/10/1988	
110	CO.M.A.P. COOPERATIVA MANUTENZIONI APPALTI PULIZIE	RM	ROMA	LAZIO	07575250589	12/04/1988	
111	C.F.P. SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	08052211003	14/05/2009	
112	BIO E TE' (NON SOLO CAFFE') SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	06393681009	22/10/2010	
113	PUNTO ROMA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	05890041006	10/11/2005	
114	R.G.B. PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	07425271009	02/03/2006	
115	SEA TRADE SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ANZIO	LAZIO	06352921008	07/11/2006	
116	SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO VE.LA. IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	06399621005	29/12/2006	
117	LA.E.S.I.T. PRODUZIONE E LAVORO - LAVORI EDILI, STRADALI, IDRAULICI, TECNOLOGICI ED AFFINI	RM	LADISPOLI	LAZIO	06762440581	26/06/1992	
118	IUSTINIANUS - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	05594631003	23/05/2006	UNICOOP
119	SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO ROMA APPALTI	RM	ROMA	LAZIO	04596051005	17/01/2001	
120	PROMO CORSE ITALIA - SOCIETA COOPERATIVA A RL	RM	ROMA	LAZIO	03934711007	23/12/2002	

ELENCO N. 4 / 2011 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE AI SENSI DELL' ART. 2545/18 2° comma

N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
121	TEMPIO DI VESTA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	RM	ROMA	LAZIO	80409820588	09/03/2000	
122	CO.SE.DA.- COOPERATIVA SERVIZI DOPOLAVORO ACOTRAL	RM	ROMA	LAZIO	06454760585	25/06/2002	
123	IL QUADERNO	RM	ROMA	LAZIO	08108060586	15/05/2000	
124	SOCIETA COOPERATIVA PAVONA PULIZIE	RM	ROMA	LAZIO	05759600587	02/08/2001	
125	AKIR EROM - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	RM	ROMA	LAZIO	06431101002	22/02/2002	
126	ELLE I SOCIETA COOPERATIVA SIGLABILE ELLE I SCARL	RM	ROMA	LAZIO	07653130018	14/11/2001	UNCI
127	BARGONE COOPERATIVA EDILIZIA	GE	CASARZA LIGURE	LIGURIA	01114750100	15/01/2001	CCI
128	SAN TEODORO PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	GE	GENOVA	LIGURIA	01347730994	13/02/2006	CCI
129	C.P.&F.PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	SV	SAVONA	LIGURIA	01255890095	07/12/2004	
130	KING PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	BS	BRESCIA	LOMBARDIA	03606730178	07/07/2003	UNICOOP
131	UNIONE NAZIONALE GRUPPI ACQUISTO TESSILI ABBIGLIAMENTO UNGATA	MI	MILANO	LOMBARDIA	09323610155	04/12/1995	LEGA
132	ASSOCIATI LAVORATORI DEI SERVIZI IN SIGLA A.LA. SERVIZI	MI	MILANO	LOMBARDIA	04571150962	18/02/2008	UNCI
133	COOPERATIVA EDILIZIA MARTINELLA SANTA TERESA	MI	LEGNANO	LOMBARDIA	03176770158	16/12/2004	
134	UNION COOP SOC.COOP. IN LIQUIDAZIONE	MI	CINISELLO BALSAMO	LOMBARDIA	02823480963	15/01/2004	UNCI
135	WORLD SPORTING ACADEMY	AP	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	MARCHE	01490310446	24/04/2002	
136	I NANETTI BIRICHINI PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	MC	MONTECASSIANO	MARCHE	01404290437	31/10/2007	UNCI
137	C.T.M. COOPERATIVA TEATRO MOLISE	IS	ISERNIA	MOLISE	00322040940	30/12/2004	AGCI
138	COOPERATIVA VALENTINA	AL	TORTONA	PIEMONTE	00573170065	27/04/2001	
139	SOCIETA COOPERATIVA IMMOBILIARE DI CONSUMO DI DONATO	BI	DONATO	PIEMONTE	00457290021	07/07/2001	LEGA
140	IL CASTELLO	CN	CUNEO	PIEMONTE	02234430045	05/02/2003	
141	ELMA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	CN	BENE VAGIENNA	PIEMONTE	02791870047	14/01/2005	
142	PRIMA - SOC.COOP. A R.L.	CN	FOSSANO	PIEMONTE	02506890041	12/12/2001	CCI
143	SAGI - SOCIETA COOPERATIVA SIGLABILE SAGI S.C. IN LIQUIDAZIONE	TO	COLLEGNO	PIEMONTE	08535310018	25/01/2006	
144	MONACO	TO	TORINO	PIEMONTE	07672270019	23/12/2003	
145	IL DELFINO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	TO	RIVOLI	PIEMONTE	08553930010	26/07/2006	CCI
146	DAMANHUR.NET	TO	BALDISSERO CANAVESE	PIEMONTE	08156170014	19/03/2010	
147	LA SORGENTE -SOC. COOP. - IN LIQUIDAZIONE	TO	BORGARO TORINESE	PIEMONTE	01573410014	03/10/1980	
148	IMPRESA RISTORAZIONE E SERVIZI SIGLABILE IRIS SOC.COOP. IN LIQUIDAZIONE	TO	SETTIMO TORINESE	PIEMONTE	07566700014	05/07/2004	UNCI
149	TECNOSERVICE	TO	SETTIMO VITTONE	PIEMONTE	08763540013	22/01/2007	AGCI
150	NEW PLANNINGS SOCIETA COOPERATIVA (IN LIQUIDAZIONE)	BA	MODUGNO	PUGLIA	05611120725	27/09/2006	UNICOOP
151	GI.DI.O. SERVICE SOC.COOP. A RL (IN LIQUIDAZIONE)	BA	MODUGNO	PUGLIA	05422320720	07/11/2006	UNICOOP
152	COOPERATIVA SAIR	BA	BARI	PUGLIA	05875331000	12/01/2007	UNICOOP
153	RCS MONTAGGI - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	BA	BARI	PUGLIA	05484840722	15/07/2003	
154	EURO PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BA	MOLFETTA	PUGLIA	05191280725	21/07/2005	
155	GRAN GALA COOP. CAV. VITO SPORTELLI	BA	GIOIA DEL COLLE	PUGLIA	04080630728	26/03/1997	
156	SAN GIORGIO SERVICE SOCIETA COOPERATIVA	BA	GRAVINA DI PUGLIA	PUGLIA	05421250720	07/04/2004	CCI
157	IL SENTIERO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	BA	PALO DEL COLLE	PUGLIA	04941830723	13/07/2004	
158	TRANSLAT- PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	BA	GIOIA DEL COLLE	PUGLIA	04863800720	26/04/2005	
159	ITALIA SERVICE 3000	BA	ACQUAVIVA DELLE FONTI	PUGLIA	06117040722	04/07/2007	CCI
160	SERVIZI PROFESSIONALI PUGLIESI SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BA	VALENZANO	PUGLIA	06280630721	16/11/2006	UNCI

ELENCO N. 4 / 2011 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE AI SENSI DELL' ART. 2545/18 2° comma

N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
161	PROGETTI SERVIZI PRESTAZIONI SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BA	BARI	PUGLIA	06389950723	16/11/2006	UNCI
162	DELTA SERVICE	BA	BISCEGLIE	PUGLIA	03251380402	13/12/2005	
163	C.V.S. CENTRO VIGILANZA SPECIALE	BA	BARI	PUGLIA	04038850725	21/02/2007	CCI
164	IL VERTICE COC. COOP. EDIL.	BA	BARILE	PUGLIA	00855080727	26/10/1994	UNCI
165	EURO PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BA	MOLFETTA	PUGLIA	05191280725	21/07/2005	
166	GARDEN LUX PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	BA	ACQUAVIVA DELLE FONTI	PUGLIA	05347940727	09/11/2000	UNCI
167	L'IPOTENUSA SOC.COOP. EDILIZIA	BA	BARI	PUGLIA	00855070728	26/10/1994	
168	ANTEO SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BA	MODUGNO	PUGLIA	05738050722	19/12/2006	UNICOOP
169	SFERA SOC.COOP. A RL	BR	BRINDISI	PUGLIA	01165530443	09/06/2000	CCI
170	L'UMANA AVVENTURA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	BR	TORRE SANTA SUSANNA	PUGLIA	01269430748	12/12/2005	
171	STELLA MARIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	FG	MANFREDONIA	PUGLIA	03240780712	03/08/2006	
172	TECNOSAN SERVICE - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	FG	FOGGIA	PUGLIA	03063420719	15/12/2004	UNICOOP
173	TERRA E SOLE SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE	FG	FOGGIA	PUGLIA	03236640714	18/03/2010	
174	EUROCOPY - SOCIETA COOPERATIVA	FG	FOGGIA	PUGLIA	03110850710	15/11/2007	UNCI
175	MILLENNIUM MUSICA E SPETTACOLO	FG	LUCERA	PUGLIA	03061450718	17/12/2004	
176	SOCIETA COOPERATIVA L'APPENNINICA SUD	FG	PIETRAMONTECORVINO	PUGLIA	00423420710	30/12/2003	
177	ITTICA TRASFORMAZIONI SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	FG	TRINITAPOLI	PUGLIA	03749320721	12/02/2004	UNCI
178	G.A.R.T. SOCIETA COOPERATIVA IN SIGLA G.A.R.T. S.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	FG	SANNICANDRO GARGANICO	PUGLIA	03053390617	15/09/2006	
179	GIOVANI AL LAVORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	FG	RODI GARGANICO	PUGLIA	03258050719	05/05/2006	
180	TEKNA AUTOMAZIONI INDUSTRIALI PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	LE	ZOLLINO	PUGLIA	03210710756	29/04/2002	
181	L'ALBERO AMICO SOCIETA COOPEERATIVA SOCIALE- ONLUS IN LIQUIDAZIONE	TA	GINOSA	PUGLIA	02387660737	06/12/2007	UNCI
182	SE CO MAR SERVIZI COLLEGAMENTI MARITTIMI	CA	CARLOFORTE	SARDEGNA	00148260920	28/11/2007	
183	S.ANTONIO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE	CA	SERRAMANNA	SARDEGNA	00611000928	02/03/2006	CCI
184	ASSISTENZA FINANZIARIA E GARANZIA COLLETTIVA FIDI TRA LE IMPRESE AGRICOLE SINGOLE ED ASSOCIATE DELLA SARDEG	NU	NUORO	SARDEGNA	01038440911	22/12/2005	
185	COSTRUZIONI DIANA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	OR	SAN VERO MILIS	SARDEGNA	01018520955	18/12/2007	UNCI
186	SANTA MARGHERITA COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	OR	SAN NICOLO' D'ARCIDIACONO	SARDEGNA	00627730955	27/12/2007	UNCI
187	COSTA DEL SINIS- SOCIETA COOPERATIVA- IN LIQUIDAZIONE	OR	CABRAS	SARDEGNA	01048010951	25/02/2009	UNCI
188	COOPERATIVA TOSCANA SERVIZI PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	GR	GROSSETO	TOSCANA	02170810481	15/10/2004	
189	AURORA PICC. SOC. COOP IN LIQUIDAZIONE	PD	PADOVA	VENETO	03570220289	22/03/2005	CCI
190	COOPERATIVA EDILIZIA PLAVIS	VE	SAN DONA' DI PIAVE	VENETO	02599650278	01/02/2005	AGCI

11A13120

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-238) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00